

Atto n. 3-00272 con carattere d'urgenza
Pubblicato il 7 marzo 2023, nella seduta n. 46

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al Ministro della Giustizia

Premesso che:

l'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”, dispone in materia di disciplina transitoria.

In particolare, a seguito della modifica di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la data di entrata in vigore della riforma del processo civile è stata anticipata dal 30 giugno al 28 febbraio 2023;

- la riforma modifica, tra l'altro, le attività poste in essere dagli ufficiali giudiziari e funzionari degli uffici notifiche esecuzioni protesti (UNEP) in materia di notificazione, di esecuzione e di ricerche di beni del patrimonio del debitore per via telematica;

- gli UNEP utilizzano per la registrazione degli atti di notificazione e di esecuzione e per la tenuta contabile, il sistema informatico GSU (gestione servizi UNEP);

- ad oggi il personale UNEP non è grado di mettere in atto le nuove riforme in quanto il sistema informatico GSU non risulta essere stato implementato per una corretta funzionalità nelle attività di notificazione degli atti per via telematica, a causa della mancata individuazione degli strumenti informatici da emanare con apposito decreto, ai sensi dell'articolo 149-bis, comma 4, del codice di procedura civile e a causa della non funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile;

- secondo quanto risulta agli interroganti i dipendenti degli uffici UNEP non avrebbero ricevuto dal Ministero della giustizia alcuna formazione e aggiornamento professionale tantomeno relativamente all'uso dei nuovi sistemi informatici;

- l'articolo 492-bis del codice di procedura civile per la ricerca nelle banche dati pubbliche dei beni del debitore da sottoporre a pignoramento è stato introdotto con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, ed ha sostituito la previsione contenuta nell'abrogato comma 7 dell'articolo 492 del codice di procedura civile, in cui si prevedeva la possibilità per l'ufficiale giudiziario di effettuare le ricerche presso il gestore dell'anagrafe tributaria e mediante l'uso delle banche dati pubbliche;

- sono trascorsi quasi 8 anni e mezzo dall'introduzione del citato articolo 492-bis, ma ad oggi non è mai entrato in funzione pur rappresentando, sulla carta, il fiore all'occhiello della giustizia italiana al fine di velocizzare e rendere efficace l'azione esecutiva,

si chiede di sapere:

1) quali iniziative necessarie e urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di risolvere le criticità esposte;

2) quali siano stati i motivi per cui il Ministero non abbia ancora provveduto ad un'adeguata formazione del personale UNEP e come intenda provvedervi;

3) per quali motivi la DGSIA (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati) non abbia ancora provveduto all'implementazione e all'attivazione del sistema GSU con il registro ricerca dei beni nonché all'attivazione dei sistemi informatici per far fronte alle attività di notificazione e garantire la funzionalità delle strutture tecnologiche per la ricerca telematica dei beni del debitore mediante consultazione diretta delle banche dati.